

DELIBERA N. 149/19/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA
SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI
RISERVA DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE, DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE
ITALIANA E DI OPERE DESTINATE AI MINORI E
DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**

(Palinsesto “Giallo”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante *“Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”* ed in particolare gli artt. 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche *Decreto opere europee*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico testo coordinato l'intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. *quote europee*;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l’articolo 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto cinema*;

VISTA la delibera n. 344/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante “*Concessione di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 alla società Switchover media S.r.l. per il palinsesto televisivo denominato Giallo*”;

VISTA la delibera n. 102/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della Società Discovery Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di riserva di trasmissione di opere europee, di opere cinematografiche di espressione originale italiana e di opere destinate ai minori e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana (Palinsesto “Giallo”)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. in via di preliminare occorre rilevare che, a far data dalla presentazione dell’istanza di deroga di cui all’oggetto della presente delibera, è intervenuta la pubblicazione del *Nuovo Regolamento quote*, che, pur avendo inciso sulla valorizzazione degli obblighi, in osservanza di quanto statuito dal *Decreto*, non ha di fatto modificato sotto un profilo sostanziale la procedura per il rilascio delle c.d. *deroghe*. Pertanto, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, la valutazione relativa all’istanza in oggetto, avviene alla luce del quadro legislativo e normativo vigente alla data di presentazione dell’istanza di deroga, ovvero al 31 dicembre 2018, secondo la sequenza procedimentale disegnata dal *Regolamento deroghe*. Per quel che attiene gli obblighi posti a tutela delle opere di espressione originale italiana, nelle more della definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali, trova tuttora applicazione, in via interpretativa, di doversi rifare, nelle proprie valutazioni, a quanto definito dal *Decreto cinema*;
2. con delibera n. 344/13/CONS, recante “*Concessione di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 alla società Switchover media S.r.l., per il palinsesto televisivo denominato “Giallo”*”, l’Autorità ha accordato al palinsesto in oggetto, di proprietà

all'epoca di un altro editore, la deroga c.d. totale dagli obblighi di programmazione ed investimento, limitandola però “[...] *gli anni 2012 (nel corso del quale è stata presentata l'istanza e durante il quale il canale ha iniziato le proprie trasmissioni), 2013 e 2014, al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla società relativamente, in particolare, alla tematicità della linea editoriale del palinsesto, alla scarsità di prodotti audiovisivi europei e alla mancata realizzazione di utili per gli anni 2012-2013-2014*”;

3. con delibera n. 102/16/CONS, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società Discovery Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di riserva di trasmissione di opere europee, di opere cinematografiche di espressione originale italiana e di opere destinate ai minori e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana per il palinsesto denominato “Giallo”, l’Autorità ha accordato al palinsesto in oggetto, di proprietà di Discovery, l’istanza di deroga all’obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all’art. 34, comma 10, del Testo unico*;
4. in data 31 dicembre 2018, con nota prot. n. 243527, la società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, anche Discovery Italia o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio canale tematico, contraddistinto dal marchio “Giallo”, diffuso in tecnica digitale, su frequenze terrestri, in ambito nazionale in chiaro con numero LCN 38, di deroga ai seguenti obblighi: a) *di riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, compresi gli innalzamenti di detta quota previsti per gli anni successivi al 2018*; b) *di riservare una quota dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti e, per l’effetto, la Società chiede di riconoscere che anche i seguenti obblighi siano automaticamente derogati*: i) *di riservare una quota del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, con l’ulteriore precisazione che, sulla base della normativa attualmente vigente, tale obbligo non si applica al Canale in ragione della natura di canale tematico non cinematografico del proprio palinsesto*; ii) *di riservare una quota del tempo di diffusione alle opere audiovisive di espressione originale italiana ovunque prodotte*; iii) *di riservare, nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23 (“Prime-time”), il 6% del tempo di diffusione a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana ovunque prodotte*; e iv) *di riservare parte del tempo di diffusione riservato alle opere europee a opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del Regolamento di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate con decorrenza dall’anno 2018 e “*fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale del Canale*”;

5. contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
6. in data 14 gennaio 2019, con nota prot. n. 14730, è stato comunicato a Discovery Italia l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico "*Giallo*" - della deroga agli obblighi oggetto di istanza. L'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
7. in data 23 gennaio 2019, in sede di audizione, Discovery Italia ha illustrato in maniera dettagliata le motivazioni poste a fondamento della richiesta di deroga e del tutto coincidenti con le deroghe di cui è stata già beneficiaria e concesse con delibera n. 102/16/CONS, a sua volta preceduta dalla delibera n. 344/13/CONS;
8. con nota prot. n. 123496 del 21 marzo 2019, l'ufficio ha richiesto alla Società di fornire ulteriori elementi utili alla valutazione del permanere delle condizioni poste a fondamento della richiesta;
9. con nota prot. n. 175814 del 19 aprile 2019, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
10. nel caso di specie, appare dunque necessario per ragioni di coerenza dell'azione amministrativa, a valle della verifica dell'ammissibilità del prerequisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio delle precedenti deroghe totali di cui alle delibere n. 102/16/CONS e n. 344/13/CONS;
11. in via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento deroghe*, allegato alla delibera n. 186/13/CONS, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall'Autorità con le delibere n. 102/16/CONS e n. 344/13/CONS, la Società ha documentato e rappresentato che: "[...] *il Canale risulta contraddistinto da un palinsesto tematico il cui tratto identificativo essenziale è rimasto invariato essendo la sua intera programmazione tutt'ora costituita da una linea editoriale [...] contraddistinta dal tema dell'American way of life declinato nel genere poliziesco, investigativo e giudiziario. [...] Attualmente il Canale dedica alla sua linea editoriale più del 70% del tempo totale di diffusione giornaliero, declinato in programmi afferenti ad almeno tre generi televisivi differenziati [...], nessuno dei quali occupa di per sé il 70% della programmazione stessa*";
12. risulta quindi tuttora presente la preconditione che ha condotto alla concessione della deroga dagli obblighi di programmazione di opere europee di cui alle delibere n. 102/16/CONS e 344/13/CONS, ovvero la tematicità del palinsesto. In proposito, occorre ricordare come la natura tematica del palinsesto in questione sia già stata riconosciuta dall'Autorità anche nelle delibere n. 69/11/CONS e n. 486/07/CONS, circa l'esistenza del genere poliziesco e investigativo rappresentativo dell'*American way of life* come genere autonomo, da intendersi non come provenienza geografica, ma come riferibile al contenuto. Alla luce di quanto esposto, nonché della circostanza

che, secondo quanto dichiarato dalla Società *“il Canale risulta contraddistinto da un palinsesto tematico il cui tratto identificativo essenziale è rimasto invariato”* e di aver dimostrato che la linea editoriale suddetta non prevede la diffusione di opere cinematografiche, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all’art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall’art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento deroghe*;

13. la Società, nel richiamare quanto già comunicato all’Autorità nell’ambito dei procedimenti che hanno condotto all’adozione delle citate delibere, nella documentazione trasmessa in data 19 aprile 2019, ha dato evidenza del fatto che: *dall’avvio delle sue trasmissioni nel maggio del 2012, il canale è stato sempre caratterizzato da una precisa identità e non ha mai modificato la tipologia della programmazione, la linea editoriale e il target di riferimento. Invero sin dalla presentazione della prima istanza di deroga, rilasciata da Codesta Autorità per il triennio 2012-2014, il canale ha sempre fatto riferimento non tanto al genere “crime” complessivamente inteso, bensì ad un segmento specifico relativo alla società americana e denominato “american way of life”, declinato nel genere poliziesco, investigativo e giudiziario, corrispondente alla rappresentazione di un sistema e di uno stile di vita. Questa impostazione, conservata e consolidata negli anni, ha fatto sì che il canale sia rimasto legato ad un tipo di programmazione e di linea editoriale fortemente e inevitabilmente influenzati dalle peculiarità del sistema americano;*
14. nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto *“Giallo”*, si ritiene, così come riportato nella delibera n. 102/16/CONS, *che la destinazione di parte del budget alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, inciderebbe in maniera negativa sulla strategia di investimento adottata dalla Società in questione. L’acquisto di un prodotto, quale l’opera cinematografica di espressione originale italiana, per natura e genere non compatibile, né tanto meno sostituibile con quello trasmesso dal palinsesto in questione, rischierebbe di alterare il ciclo degli investimenti programmati e/o già effettuati dalla Società, compromettendo la continuità degli stessi;*

RITENUTO, alla luce della documentazione acquisita agli atti, di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 102/16/CONS, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e alla disponibilità di opere compatibili con la stessa, poste a fondamento della sopracitata delibera;

RITENUTO infine, che, in assenza dei regolamenti ministeriali attuativi risultano tutt’ora in essere le disposizioni normative di cui al *Decreto cinema* e di conseguenza il palinsesto in esame può continuare a beneficiare del regime derogatorio accordato con la delibera n. 102/16/CONS. Al riguardo, per quel che concerne il c.d. obbligo di *prime time*, la cui entrata in vigore è subordinata alla predisposizione da parte dei Ministeri competenti della disciplina di dettaglio relativa alle opere di espressione originale italiana, in assenza delle suddette disposizioni attuative e dunque anche della precisa identificazione della fattispecie cui applicare le relative quote, lo stesso non può trovare applicazione;

RITENUTO, altresì, di dover specificare che, il regime derogatorio accordato dalla presente delibera, in continuità con l'orientamento espresso dall'Autorità in sede di approvazione del Regolamento quote, è da intendersi logicamente esteso anche agli incrementi delle quote percentuali relative agli obblighi di programmazione e investimento introdotte dal *Decreto opere europee*, ove rimangano valide e attuali le motivazioni poste a fondamento del medesimo;

RITENUTO infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, e secondo una tendenza evolutiva rispetto a quanto stabilito con le delibere n. 102/16/CONS e n. 344/13/CONS, di concedere la deroga sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione dell'obiettivo incompatibilità della cifra stilistica ed editoriale del canale in questione con la programmazione di opere europee. Resta ferma la circostanza che Discovery Italia dovrà comunque proseguire l'attività di autoproduzione di contenuto europeo all'interno della propria programmazione, sia pur in una logica di profittabilità economica;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee, all'obbligo di riservare una quota dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti e di riservare parte del tempo di diffusione riservato alle opere europee a opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori avanzata dalla società Discovery Italia S.r.l., per il palinsesto "Giallo".
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2018, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. La deroga all'obbligo di riservare una quota dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti è concessa fino all'entrata in vigore dei regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 44-sexies, comma 1, lett. a), del *Testo unico*.

L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. per il palinsesto “*Giallo*” e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi